

DCR/1634/PC/2022 dd 19/07/2022

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale per fronteggiare la grave criticità derivante dal continuo ripetersi di incendi boschivi e dal perdurare della sfavorevole congiuntura climatica.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE**

Decisione

1. In conseguenza dello stato di emergenza, dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:
 - a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza;
 - b) il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere urgenti di protezione civile, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli animali, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite dalla grave criticità per il rischio incendi, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
 - c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dalla data odierna e per tutta la durata dell'emergenza, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;
 - e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986;
 - f) il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per i pedaggi autostradali, il carburante e il vitto ai volontari di protezione civile impegnati nel contesto di emergenza;

g) il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la sistemazione provvisoria degli sfollati la cui abitazione è situata nella zona interessata dagli incendi.

2. Per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, è impegnata la spesa di Euro 500.000,00.- a carico dei seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione degli eventi in atto:

- Euro 50.000,00.- sul capitolo 15000 delle uscite (PdC U 1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;

- Euro 10.000,00.- sul capitolo 15001 delle uscite (PdC U 1.03.02.99.000 - altri servizi), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento.

- Euro 100.000,00.- sul capitolo 15002 delle uscite (PdC U 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera e) alla lettera g) del presente provvedimento;

- Euro 90.000,00.- sul capitolo 15003 delle uscite (PdC U 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera e) del presente provvedimento;

- Euro 250.000,00.- sul capitolo 17000 delle uscite (PdC U 1.03.02.15.999 altre spese per contratti di servizio pubblico) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento, al fine di rafforzare l'attuale servizio aereo regionale di protezione civile.

3. Di dare atto che la spesa pari ad Euro 5.000,00.- di cui al punto 1 lettera d) del presente provvedimento relativa agli oneri straordinari è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 55/2022 a carico del capitolo 16241 delle uscite (PdC U 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione).

4. È demandato al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione della presente autorizzazione di spesa e l'eventuale istituzione e ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'iniziativa in argomento.

5. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

Decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2022, n.077/Pres, con il quale è stato dichiarato lo stato di sofferenza idrica sul territorio regionale e sono state individuate le conseguenti azioni a tutela dell'ambiente e dell'economia.

Decreto del 29 giugno 2022 n.1513/PC/2022 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 29 giugno 2022 e fino al 30 giugno 2022, lo stato di preallarme sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'aggravarsi della crisi idrica dovuta alla perdurante siccità e di avviare tutti gli interventi atti a salvaguardare la pubblica incolumità

Decreto n.4866/AGFOR del 15 luglio 2022 del direttore del Servizio foreste e Corpo Forestale, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17, lo stato di massima pericolosità per gli

incendi boschivi per tutta l'area del Carso e della Costiera orientale e per i Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro a decorrere dal 18 luglio 2022;

Decreto di data odierna con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2022, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dal continuo ripetersi di incendi boschivi e dal perdurare della sfavorevole congiuntura climatica e di avviare tutti gli interventi atti a salvaguardare la pubblica incolumità.

D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

La grave situazione climatica che sta colpendo il territorio regionale e per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, configura il possibile verificarsi sull'intero territorio regionale di scenari di grave criticità, richiedendo il tempestivo intervento dei tecnici della Protezione civile della Regione e dei volontari di protezione civile, attivati dalla Sala operativa regionale per attuare i primi ed urgenti interventi di assistenza alla popolazione e monitoraggio dei Comuni colpiti.

Potrà essere, inoltre, necessario intervenire con somma urgenza per il ripristino delle condizioni di normalità e per far fronte alle prime più urgenti necessità, quali, in particolare, il rafforzamento dell'attuale servizio aereo regionale di protezione civile atto a garantire il massiccio, tempestivo e continuo intervento per il contenimento e lo spegnimento degli incendi, nonché la prima accoglienza degli sfollati e di quanto necessario per l'effettuazione dei primi interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

Risulta, di conseguenza, necessario autorizzare le relative spese a carico degli appropriati capitoli delle Uscite del Fondo per la protezione civile.

Riferimenti normativi

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:

- 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
- 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;
- 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all'art. 4, lettera a), della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'art. 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;
- 33 relativo al Fondo fuori bilancio per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

3. Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità

generale dello Stato.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -

L'ISTRUTTORE: M. OSSO